



Regolamento del corso di dottorato in Scienze giuridiche

[D.R. n. 929/2023 del 29 maggio 2023 - Modifiche](#)

[D.R. n. 858/2019 del 24 maggio 2019 - Emanazione](#)

Articolo 1

Premessa e definizioni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, disciplina gli obiettivi specifici, l'organizzazione interna, i diritti e doveri dei dottorandi e delle dottorande del Corso di dottorato di ricerca in Scienze giuridiche dell'Università di Pisa.
2. Di seguito si intende:
 - per Corso: il Corso di dottorato di ricerca in Scienze giuridiche dell'Università di Pisa;
 - per Regolamento di Ateneo: il Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 696/2017 e successive modificazioni.

Articolo 2

Sede e obiettivi

1. Il Corso ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa (di seguito: Dipartimento).
2. Il Corso ha lo scopo di preparare i giovani studiosi alla ricerca presso istituzioni accademiche e altri enti, pubblici e privati, in Italia e all'estero.
3. Il Corso persegue altresì lo scopo di promuovere la maturazione di conoscenze avanzate e lo sviluppo di competenze utili per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, delle libere professioni legali, di incarichi dirigenziali presso la Pubblica amministrazione, le imprese, gli enti del Terzo settore.
4. Il Corso promuove lo svolgimento di soggiorni di ricerca all'estero delle dottorande e dei dottorandi, l'attivazione di partnership di cotutela per la preparazione della tesi di dottorato e delle procedure volte al conseguimento della certificazione di *Doctor Europaeus* e ogni altra iniziativa utile al fine di incentivare l'internazionalizzazione della ricerca giuridica.
5. La lingua ufficiale del Corso è l'italiano. Gli insegnamenti, i seminari, i corsi, le verifiche intermedie, gli esami e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in italiano. Alcuni eventi potranno avere luogo anche in altre lingue; così come la tesi di dottorato potrà essere redatta anche in una lingua diversa da quella ufficiale del Corso, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

Articolo 3 Articolazione del Corso

1. Il Corso è articolato in quattro curricula, così denominati:
 - a. Amministrazione, mercato e giustizia penale;
 - b. Diritto privato e diritto privato comparato, diritto del lavoro, tradizione giuridica europea;
 - c. Impresa, diritto internazionale, diritto dell'Unione europea, processo civile;
 - d. Teoria dei diritti fondamentali, giustizia costituzionale, comparazione giuridica, diritto e religione.
2. A ciascun curriculum afferiscono i settori scientifico-disciplinari indicati nella Tabella allegata. L'attivazione o la disattivazione dei curricula sono deliberate dalla maggioranza dei due terzi dei componenti del Collegio dei docenti.
3. Ciascun curriculum è dotato di un Comitato scientifico cui aderiscono i componenti del Collegio dei docenti afferenti ai settori scientifico disciplinari che compongono quel curriculum.

Articolo 4 Organi del Corso

1. Sono organi del Corso:
 - a. Il Collegio dei docenti;
 - b. Il Coordinatore;
 - c. La Giunta.

Articolo 5 Il Collegio dei Docenti

1. La composizione e i compiti del Collegio dei Docenti (di seguito: Collegio) sono regolate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento di Ateneo.
2. Il Collegio può delegare alla Giunta i compiti indicati dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo, definendo i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione.
3. La composizione del Collegio dei docenti è deliberata annualmente dal Collegio, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 5, del Regolamento di Ateneo.
4. Le domande di nuova afferenza sono indirizzate al Coordinatore e, per conoscenza, al responsabile del Comitato scientifico curriculare di riferimento, entro il 28 febbraio di ciascun anno. Alla domanda il candidato deve allegare un suo curriculum e i documenti richiesti dall'art. 6, comma 5, del Regolamento di Ateneo.
5. Sulla domanda di ammissione il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, sentito il parere del Comitato scientifico curriculare competente ai sensi del successivo art. 8, comma 2, lett. f. La delibera tiene conto del profilo scientifico del candidato, dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, del necessario rispetto dell'equilibrio di genere e di quello tra i settori scientifico-disciplinari rappresentati nel Collegio e nei Comitati scientifici curriculari, del parere espresso dal Comitato scientifico

competente. Qualora il Candidato abbia già fatto parte del Collegio, ai fini dell'accoglimento della domanda sarà necessario tener conto, altresì, della precedente, effettiva partecipazione alle attività del Corso, ai sensi del successivo comma 8.

6. L'afferenza al Collegio coincide con l'inizio dell'anno accademico successivo alla delibera di ammissione.

7. Alle riunioni del Collegio, limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi, partecipano anche due rappresentanti delle dottorande e dei dottorandi, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo. La partecipazione ha durata biennale e cessa con il conseguimento del titolo.

8. I membri del Collegio hanno l'obbligo di partecipare attivamente alle attività del Corso, in particolare alle riunioni del Collegio e del Comitato scientifico del curriculum di cui fanno parte, di collaborare alla programmazione, all'organizzazione e allo svolgimento delle attività formative e di ricerca, anche in qualità di supervisori o co-supervisori.

9. Fermo restando l'assolvimento di ogni altro obbligo, il Collegio dei docenti si riunisce almeno due volte l'anno, per la programmazione delle attività formative. La procedura di convocazione, le modalità di partecipazione, i requisiti di validità delle deliberazioni sono regolati dall'art. 6, comma 8, Regolamento di Ateneo.

Articolo 6

Il Coordinatore

1. Il Coordinatore svolge i compiti stabiliti all'art. 6 del Regolamento di Ateneo e le altre funzioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 7

La Giunta

1. La Giunta è composta dal Coordinatore, che la presiede, dal Vicecoordinatore, se designato, dai Responsabili scientifici dei curricula, da tre rappresentanti designati da ciascuno dei Comitati scientifici dei curricula tra i rispettivi aderenti, da uno dei rappresentanti delle dottorande e dei dottorandi eletti nel Collegio dei docenti. I rappresentanti dei curricula restano in carica per un triennio.

2. La Giunta è convocata per l'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Collegio e ogni qual volta il Coordinatore reputi necessario un supporto consultivo o istruttorio in merito alle decisioni o alle iniziative che rientrano nelle sue prerogative.

Articolo 8

Il Comitato scientifico curriculare

1. Il Comitato scientifico curriculare (di seguito: Comitato) è composto ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente Regolamento.

2. Il Comitato è convocato con cadenza almeno trimestrale e ha il compito di promuovere l'attività scientifica, didattica e di ricerca. In particolare:

- a. elabora la programmazione didattica annuale, anche con riferimento a iniziative intercurricolari;
- b. propone l'assegnazione dei Supervisor e del Co-Supervisore dei dottorandi e delle dottorande afferenti al curriculum;
- c. sostiene l'attività di ricerca delle dottorande e dei dottorandi e coadiuva l'attività di tutoraggio dei Supervisor e dei Co-Supervisor;
- d. esprime un parere sui passaggi d'anno e sull'ammissione all'esame finale di conseguimento del titolo;
- e. propone al Collegio i nominativi dei valutatori delle tesi di dottorato e i componenti delle commissioni giudicatrici; f. esprime un parere non vincolante sulle domande di afferenza al Collegio, relative a uno dei settori rappresentati, sentiti, in particolare, i componenti del settore di competenza.

Articolo 9

Il Responsabile scientifico del curriculum

1. Ciascun Comitato designa un Responsabile scientifico scelto tra i propri componenti, professori ordinari o professori associati, in possesso di elevata qualificazione scientifica sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni, rispettivamente, di Commissario per l'abilitazione scientifica nazionale e professore di prima fascia.
2. Il Responsabile scientifico dà impulso all'attività scientifica e didattica curriculare, convocando il Comitato almeno una volta ogni tre mesi.
3. La funzione di Responsabile scientifico dura tre anni accademici e può essere rivestita consecutivamente per una sola volta.

Articolo 10

Prove di ammissione

1. Le modalità delle prove di ammissione sono deliberate annualmente dal Collegio sulla base delle leggi e dei Regolamenti vigenti e nel rispetto delle seguenti ulteriori indicazioni:
 - a. L'esame di ammissione prevede la valutazione del curriculum del candidato, una prova scritta, lo svolgimento di un colloquio.
 - b. Ove la posizione di dottorato sia vincolata a tematiche specifiche, il Collegio può deliberare a maggioranza dei due terzi dei presenti di non procedere alla prova scritta; la decisione di non procedere alla prova scritta può essere adottata anche relativamente a posizioni non vincolate a tematiche specifiche sulla base di motivate ragioni scientifiche illustrate dai Comitati interessati.
 - c. La prova scritta è finalizzata a verificare le conoscenze disciplinari, la cultura giuridica, le capacità analitiche ed espositive dei candidati e delle candidate; nella selezione della rosa dei temi, la Commissione d'esame deve tener conto di tutte le competenze scientifiche presenti nel curriculum.

d. Il colloquio è finalizzato a verificare la preparazione, l'attitudine alla ricerca, la disponibilità dei candidati e delle candidate all'adempimento degli obblighi di frequenza delle attività formative, di ricerca, di soggiorno all'estero.

e. Al fine di valutare l'attitudine alla ricerca, durante il colloquio deve anche essere discusso un progetto di ricerca.

f. Nel corso del colloquio deve altresì essere verificata la conoscenza della lingua inglese. Ove ricorrano le condizioni di cui al precedente punto b., il Collegio può deliberare l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera diversa o ulteriore rispetto all'inglese.

Articolo 11

Superamento delle prove di ammissione

1. Le Commissioni d'esame per l'ammissione al Corso attribuiscono alle singole prove un punteggio secondo criteri oggettivi, stabiliti prima dell'inizio delle prove di selezione, che tengano conto dei seguenti parametri:

a. Alla valutazione del curriculum sono attribuiti fino a 10 punti; non è previsto un punteggio minimo per essere ammessi alla prova successiva.

b. Alla valutazione della prova scritta sono attribuiti fino a 50 punti; per essere ammessi al colloquio è necessario avere conseguito il punteggio minimo di 30 punti.

c. Alla valutazione del colloquio sono attribuiti fino a 40 punti, di cui 20 per la valutazione del progetto di ricerca; per superare il colloquio è necessario conseguire un punteggio minimo di 25 punti.

d. Qualora l'esame di ammissione non preveda la prova scritta, al curriculum sono attribuiti fino a 20 punti, al progetto di ricerca fino a 20 punti, al colloquio fino a 60 punti.

e. L'accertamento della lingua straniera è oggetto di una valutazione di mera idoneità, espressa dai seguenti giudizi: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente.

f. L'accertamento della conoscenza della lingua italiana, nel caso di candidati stranieri, è oggetto di una valutazione di mera idoneità, espressa dai seguenti giudizi: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente.

2. Ai fini dell'ammissione al Corso i candidati madrelingua italiana devono avere conseguito un giudizio relativo alla conoscenza della lingua straniera pari almeno a: sufficiente.

3. Ai fini dell'ammissione al Corso i candidati stranieri devono avere conseguito un giudizio relativo alla conoscenza della lingua italiana pari almeno a: sufficiente.

4. Per essere ammessi al Corso, occorrerà avere ottenuto in ciascuna prova una valutazione pari o superiore alla soglia minima.

Articolo 12

Passaggio di anno

1. Alla scadenza di ogni anno il Supervisore propone al Comitato competente il passaggio all'anno successivo, sulla base di una relazione sull'attività di ricerca e sul corretto adempimento degli obblighi formativi predisposta dal/la dottorando/a. Sulla proposta il Comitato esprime un parere

positivo o negativo, sulla base del quale il Collegio delibera il passaggio di anno.

Articolo 13

Ammissione all'esame finale

1. Il/la dottorando/a consegna almeno sessanta giorni prima della conclusione dell'ultimo anno di corso una versione anche non definitiva della tesi di dottorato al Supervisore e al Co-supervisore; entro trenta giorni dalla consegna della tesi, il Supervisore esprime il proprio parere sulla tesi presentata al Comitato di riferimento, che a sua volta esprime il suo parere. Ove il Candidato usufruisca di un termine di proroga, la data di consegna è stabilita in relazione a quest'ultimo termine.
2. Il/la dottorando/a presenta quindi la tesi corredata dei pareri di cui al comma precedente al Coordinatore affinché il Collegio, o la Giunta, se delegata, nei termini previsti dal Regolamento di Ateneo, deliberi, con valutazione motivata, la trasmissione della tesi ai due valutatori contestualmente nominati, e provvede alla trasmissione agli stessi della tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il Corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
3. Per coloro che non abbiano fruito di una proroga di cui all'art. 16, comma 7, del Regolamento di Ateneo superiore a dieci mesi, se la tesi presentata non risultasse idonea per l'invio ai valutatori, il Collegio o la Giunta, se delegata, può rimandare tale valutazione concedendo del tempo aggiuntivo di massimo due mesi dalla delibera stessa.
4. I valutatori sono nominati dal Collegio o dalla Giunta, se delegata, fra una rosa di esperti proposta dal Comitato di riferimento, scelti tra studiosi presso Università o Enti di ricerca italiani o stranieri secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento di Ateneo, e verificato altresì che non abbiano avuto rapporti di collaborazione diretta, professionale o scientifica, con il/la candidato/a.
5. I valutatori nominati devono esprimere un giudizio analitico sulla tesi entro trenta giorni dal ricevimento della stessa e un giudizio sintetico formulato nei seguenti termini: a) ammissione diretta alla prova finale; b) ammissione alla prova finale subordinata a modifiche che richiedono una revisione ulteriore; in questo caso, il valutatore indica anche il periodo, non superiore a sei mesi, al termine del quale la tesi emendata deve essere nuovamente sottoposta alla sua attenzione per un giudizio conclusivo.
6. La Commissione per l'esame finale è nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del Collegio o della Giunta, se delegata, e composta ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Ateneo; i valutatori esterni non possono far parte della Commissione.
7. La Commissione stabilisce la data, l'ora e il luogo dell'esame finale entro tre mesi dalla recezione dell'ultimo giudizio dei valutatori esterni.
8. Al termine della discussione della tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, sulla base della chiarezza espositiva, del rigore metodologico e dell'originalità del lavoro di tesi, la Commissione formula un giudizio analitico e un giudizio sintetico nei seguenti termini: tesi respinta oppure tesi approvata con giudizio sufficiente, buono, ottimo. In presenza di risultati di particolare rilievo scientifico la Commissione con voto unanime può attribuire la lode.

Articolo 14 Regime delle proroghe

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 5, del Regolamento di Ateneo, su domanda del dottorando o della dottoranda e sentito il parere del Supervisore e del Comitato competente, il Collegio dei docenti o la Giunta, se delegata, possono autorizzare una proroga del termine della consegna della tesi non superiore a 12 mesi.

Articolo 15 Programmazione dell'offerta formativa

1. L'offerta formativa, si articola in insegnamenti, diversi da quelli offerti nei Corsi di laurea e laurea magistrale, attività seminariali, laboratoriali e di ricerca, attività convegnistiche.
2. La programmazione dell'offerta formativa è deliberata annualmente dal Collegio, o dalla Giunta, se delegata, prima del termine fissato per la presentazione della scheda annuale di accreditamento, sulla base delle proposte formulate dai rispettivi Comitati.
3. Il calendario delle attività didattiche programmate deve essere reso noto con cadenza almeno semestrale.
4. Le attività formative possono essere rivolte a tutti i dottorandi e le dottorande oppure indirizzate a uno o più curricula specifici.

Articolo 16 Supervisore e Co-Supervisore

1. Ferma restando ogni più specifica funzione loro attribuita da altre norme, è compito del Supervisore, coadiuvato da un Co-Supervisore, seguire assiduamente nella ricerca le dottorande e i dottorandi loro affidati e verificarne l'impegno a tempo pieno ed esclusivo nell'attività dottorale.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c), del Regolamento di Ateneo, il Coordinatore assegna un Supervisore e un Co-supervisore a ciascun dottorando e dottoranda entro il primo mese dall'immatricolazione, sentito il Comitato competente.
3. Il Supervisore è preferibilmente scelto fra i componenti del Collegio. Il Supervisore e il Co-supervisore possono essere soggetti esterni al Collegio purché almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo e sia di provenienza accademica.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento di Ateneo, il Collegio o la Giunta, se delegata, attesta la comprovata qualificazione scientifica del Supervisore che non faccia parte del Collegio, e ne verifica il corretto svolgimento delle funzioni.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento di Ateneo, Il Collegio o la Giunta, se delegata, in presenza di oggettivi riscontri, può revocare l'incarico al Supervisore e al Co-Supervisore che non ottemperi alle funzioni attribuite.

Articolo 17

Diritti e doveri degli iscritti al Corso in scienze giuridiche

1. La frequenza del Corso richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. Nello svolgimento delle attività formative e di ricerca i dottorandi e le dottorande hanno seguenti diritti:
 - a. essere coadiuvati da un Supervisore e un Co-Supervisore, durante l'intero ciclo di dottorato;
 - b. frequentare i locali del Dipartimento e fruire dei relativi servizi di ricerca, didattici amministrativi;
 - c. frequentare i locali dell'Ateneo, fruire della relativa copertura assicurativa, delle strutture di ricerca, bibliotecarie, di formazione e di servizio riservate ai percorsi formativi dottorali.
 - d. fruire di un finanziamento non inferiore alla quota del 10% dell'importo annuale della borsa, per lo svolgimento di attività di ricerca in Italia e all'estero, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del Regolamento di Ateneo; i dottorandi e le dottorande immatricolati con borsa hanno il diritto alla erogazione tempestiva e regolare del corrispondente finanziamento.
 - e. elettorato attivo e passivo secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.
 - f. chiedere di trascorrere un periodo di soggiorno all'estero per un massimo di dodici mesi, esteso fino a diciotto mesi per i dottorati in cotutela. Il soggiorno all'estero comporta la maggiorazione della borsa per gli immatricolati con borsa, o l'erogazione di una quota pari alla maggiorazione della borsa, per gli immatricolati senza borsa del 38mo ciclo.
 - g. chiedere di trascorrere un periodo di soggiorno presso altre Università e Centri di ricerca in Italia, previo parere positivo del Supervisore, che attesta l'utilità del soggiorno alla formazione e alla ricerca dottorale.
 - h. fruire dei periodi di sospensione e proroga stabiliti dai Regolamenti vigenti, e alle condizioni ivi previste.
3. Tutti i dottorandi e le dottorande hanno il diritto/dovere di frequentare le attività formative proposte dall'Ateneo o dal Corso. Per il passaggio di ciascun anno, è necessario documentare la frequenza annuale delle attività formative proposte da ciascun curriculum di appartenenza, salvo eventuali assenze giustificate per motivi di malattia, per concomitante soggiorno all'estero o in Italia presso altre strutture, e per motivi di ricerca attestati dal proprio Supervisore.
4. Lo svolgimento di un periodo di studio e ricerca all'estero non inferiore a tre mesi è un dovere dei dottorandi e delle dottorande. La permanenza all'estero può essere suddivisa in periodi anche non continuativi, purché ciascuno non inferiore a quindici giorni. Eventuali eccezioni all'obbligo di trascorrere un periodo all'estero non inferiore a tre mesi possono essere accordate dal Collegio dei docenti, dietro motivata richiesta del Supervisore presentata entro i primi diciotto mesi del percorso formativo. In casi particolari è possibile prevedere periodi obbligatori di soggiorno all'estero di durata maggiore di tre mesi.
5. I dottorandi e le dottorande che usufruiscono di borse condizionate allo svolgimento di attività specifiche, previste nel bando di ammissione - quali lo svolgimento di un periodo di tirocinio presso imprese o enti esterni all'Università di Pisa, periodi di studio in Italia o all'estero, lo studio di tematiche vincolate, o condizioni simili - sono tenuti ad adempiere tali obblighi.

6. Tutti i dottorandi e le dottorande hanno il dovere di redigere una tesi di dottorato che va presentata, valutata, e infine discussa pubblicamente a norma dell'art. 12 del presente Regolamento.
7. Tutti i dottorandi e le dottorande possono chiedere al Collegio l'autorizzazione a svolgere attività retribuita, con le modalità previste dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo.
8. Fermo restando il divieto di svolgere a qualunque titolo attività didattica istituzionale, ai sensi dell'art. 14, comma 12, del Regolamento di Ateneo, le dottorande e i dottorandi possono svolgere attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio per gli immatricolati con borsa; alle medesime condizioni previste dal periodo precedente, i dottorandi e le dottorande possono svolgere altresì attività di didattica integrativa e/o didattica sussidiaria, incluse le attività propedeutiche e di recupero, degli insegnamenti giuridici attivati presso l'Università di Pisa, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico.
9. Nel rispetto dell'obbligo di frequenza a tempo pieno ed esclusivo i dottorandi e le dottorande che desiderano svolgere attività di pratica professionale, o altre forme di tirocinio, devono chiedere l'autorizzazione al Collegio, che la rilascia sentito il Supervisore. I dottorandi e le dottorande iscritti a un albo professionale non sono esonerati dalla frequenza a tempo pieno ed esclusivo del Corso di dottorato e possono chiedere l'autorizzazione a svolgere attività retribuita solo se occasionale e per periodi ben definiti, ferme restando le altre condizioni sostanziali previste dal Regolamento di Ateneo e dal presente Regolamento.
10. Tutti i dottorandi e le dottorande hanno diritto a chiedere al Collegio di fruire dei periodi di sospensione e proroga previsti dall'art. 16 del Regolamento di Ateneo, alle condizioni ivi stabilite. Il Collegio delibera dopo aver sentito il Supervisore.
11. Il mancato adempimento dei doveri previsti dal Regolamento di Ateneo e dal presente Regolamento può comportare, nei casi più gravi, l'esclusione dal Corso, deliberata dal Collegio dei docenti, sentito il Supervisore; nei casi meno gravi, un richiamo scritto formulato dal Coordinatore, sentito il Supervisore.

Articolo 18 Dottorato in cotutela

1. Il Corso favorisce la realizzazione delle tesi in cotutela con Atenei stranieri, in conformità al Regolamento di Ateneo.
2. La cotutela è disciplinata secondo le convenzioni-tipo disposte dagli organi di Ateneo e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.

Articolo 19 Rilascio della certificazione di *Doctor Europaeus*

1. Il Corso favorisce il rilascio della certificazione di *Doctor Europaeus*.
2. Per consentire l'adempimento delle condizioni previste dal Regolamento di Ateneo per il rilascio di tale certificazione, il dottorando o la dottoranda interessati devono avvisare il Coordinatore del

dottorato almeno sei mesi prima della data prevista per la consegna della tesi, dando atto del parere favorevole del proprio Supervisore, cui spetta l'onere di realizzare le condizioni previste dal Regolamento di Ateneo.

Articolo 20

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nell'Albo Ufficiale informatico di Ateneo.

Tabella di composizione dei curricula

Teoria dei diritti fondamentali, giustizia costituzionale, comparazione giuridica, diritto e religione	Amministrazione, mercato e giustizia penale	Diritto privato e privato comparato diritto del lavoro e tradizione giuridica europea	Impresa, diritto internazionale, dell'Unione europea e processo civile
IUS/08	IUS/03	IUS/01	IUS/04
IUS/09	IUS/05	IUS/02	IUS/06
IUS/11	IUS/09	IUS/07	IUS/12
IUS/20	IUS/10	IUS/18	IUS/13
IUS/21	IUS/16	IUS/19	IUS/14
IUS/02	IUS/17		IUS/15